

PRONTUARIO COVID-19



Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Prontuario Covid-19

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33

Ordinanza del Commissario Straordinario 9 aprile 2020, n. 9

Ordinanza del Commissario Straordinario 9 maggio 2020, n. 12

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

Ordinanza Sindaca Roma 16 maggio 2020, n. 93

Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Sommario

COVID-19	5
1. Inosservanza al divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in una Regione diversa da quella in cui ci si trova	5
2. Inosservanza al divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati da e per l'estero	5
3. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultato positivo al virus COVID-19.....	6
4. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati	7
5. Mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento delle riunioni.....	7
6. Mancato rispetto dei protocolli dal Governo e dalle rispettive confessioni nello svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone.....	8
Svolgeva la funzione religiosa con la partecipazione di persone senza rispettare i protocolli, sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio, e precisamente	8
7. Svolgimento di un'attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive	8
8. Svolgimento di un'attività di commercio su aree pubbliche senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive	9
9. Svolgimento di un'attività artigianale non alimentare senza rispettare il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	9
10. Svolgimento dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.....	10
11. Svolgimento dell'attività di servizi alla persona (acconciatori, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive	11
12. Svolgimento di un'attività senza rispettare il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	11
13. Svolgimento dell'attività ricettiva alberghiere, extralberghiera e alloggiativa in agriturismo senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.....	12
14. Svolgimento un'attività sportiva non individuale presso strutture e centri sportivi	12
15. Svolgimento un'attività sportiva non individuale presso strutture e centri sportivi	13
16. Utilizzo presso strutture e centri sportivi di spogliatoi, piscine, palestre e luoghi di socializzazione	13
17. Mancato utilizzo delle mascherine all'interno delle attività consentite come stabilito dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.....	14
18. Mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro	14
19. Mancato utilizzo dei DPI per le attività dove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro	15
20. Mancato utilizzo delle prescritte protezioni delle vie respiratorie da parte dei passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico di linea	15
21. Mancato utilizzo dei DPI sul mezzo di trasporto pubblico di linea da parte del personale dipendente	16

22. Mancato posizionamento, sul mezzo di trasporto pubblico di linea, di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri	16
23. Mancata adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037	16
24. Mancata utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate	17
25. Mancata adozione su stazioni, banchine portuali, e fermate delle misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037	17
26. Inottemperanza al divieto di occupare il posto vicino al conducente il veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea	18
27. Trasporto sul sedile posteriore di più di due passeggeri o due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza	18
28. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI per il conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea	19
29. Attività motoria svolta non individualmente sulle spiagge del litorale di Roma Capitale	19
29. Occupazione arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura	20
30. Sosta oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria	20
31. Occupazione delle spiagge con tende, camper e altri mezzi e per prendere il sole	20
32. Mancato rispetto della distanza interpersonale di 2 metri per le attività sportive sulle spiagge del litorale di Roma Capitale.....	21
33. Inosservanza del divieto di svolgimento di tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso di attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini.....	21
34. Inosservanza del divieto di assembramento sulle spiagge del litorale di Roma Capitale	21
35. Vendita dei DPI ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima	22
36. Mancata adozione delle misure igienico-sanitarie durante l'apertura delle confezioni contenenti DPI	22
37. Vendita di DPI senza imballaggi di riferimento senza fornire al consumatore le informazioni previste dal d.lgs. 206/2005	23
38. Mancata conservazione delle informazioni circa la confezione integra e dell'allestimento dei DPI venduti senza imballaggi di riferimento	24

COVID-19

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 1, comma 2, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n.33 e articoli 1, comma 2, lettera a) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	1. Inosservanza al divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in una Regione diversa da quella in cui ci si trova Effettuava uno spostamento non motivato da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute con mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato nella Regione Lazio proveniente dalla Regione <u>(1)</u> Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34 <u>(2) (3)</u>		Stato <u>(4)</u>	Prefetto <u>(3)</u>	Prefetto <u>(5)</u>	
	Articoli 1, comma 4, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n.33 e articoli 1, comma 2, lettera a) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	2. Inosservanza al divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati da e per l'estero Effettuava uno spostamento non motivato da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute con mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato nella Regione Lazio proveniente dall'estero <u>(6)</u> Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34 <u>(2) (3)</u>		Stato <u>(4)</u>	Prefetto <u>(3)</u>	Prefetto <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	<p>Articoli 1, comma 6, e 2, comma 3 Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 e articoli 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6 Decreto Legge 25.03.2020, n.19 e Articolo 260, comma 1 Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265</p>	<p>3. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultato positivo al virus COVID-19</p> <p>Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultato positivo al virus COVID-19. <u>(7)</u></p> <p>Si dà atto che... <i>(precisare elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500,00 a euro 5000,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 1, comma 8, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 e articoli 1, comma 2, lettera f), e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	4. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati In luogo <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato (precisare) non osservava il divieto di assembramento. (8) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione e le modalità di realizzazione dell'assembramento, precisando in che modo non veniva osservata la misura di distanziamento sociale).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)(2) (3)		Stato (4)	Prefetto (3)	Prefetto (5)	
	Articoli 1, comma 10, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	5. Mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento delle riunioni Svolgeva una riunione senza garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2) (3)		Stato (4)	Prefetto (3)	Prefetto (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 1, comma 11, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 e articoli 1, comma 2, lettera g) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>6. Mancato rispetto dei protocolli dal Governo e dalle rispettive confessioni nello svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone</p> <p>Svolgeva la funzione religiosa con la partecipazione di persone senza rispettare i protocolli, sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio, e precisamente</p> <p><u>(9)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)(2) (3)</u></p>		Stato <u>(4)</u>	Prefetto <u>(3)</u>	Prefetto <u>(5)</u>	
	Punto 1) lettera a) e punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>7. Svolgimento di un'attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore di</p> <p><input type="checkbox"/> un esercizio di vicinato <input type="checkbox"/> una media struttura di vendita <input type="checkbox"/> una grande struttura di vendita <input type="checkbox"/> un centro commerciale</p> <p>del settore <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare <i>(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita)</i></p> <p>non rispettava i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041, e precisamente <u>(10) (11)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) <u>(12)</u></p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(13)</u></p>	Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	Ufficio competente

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 1) lettera b) e punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>8. Svolgimento di un'attività di commercio su aree pubbliche senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche</p> <p><input type="checkbox"/> su posteggio all'interno del mercato <input type="checkbox"/> su posteggio fuori mercato <input type="checkbox"/> su posteggio "chiosco"</p> <p>del settore <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare</p> <p>non rispettava i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041, e precisamente</p> <p><u>(10) (15)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)</u>	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) <u>(12)</u> Sospensione immediata dell'attività <u>(13)</u>	Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	Ufficio competente
	Punto 1) lettera c) e punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>9. Svolgimento di un'attività artigianale non alimentare senza rispettare il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore di un'attività artigianale (specificare quale) non rispettava il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. <u>(10)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)</u>	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) <u>(12)</u> Sospensione immediata dell'attività <u>(13)</u>	Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	Ufficio competente

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Punto 1) lettera d) e punto 2)</p> <p>Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1</p> <p>Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>10. Svolgimento dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore dell'attività di</p> <p><input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande</p> <p><input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria</p> <p><input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria</p> <p><input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria</p> <p><input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia</p> <p><input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di</p> <p>non rispettava i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041, e precisamente(10) (16)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 30 giorni)</p> <p>280,00</p> <p>(3)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>(12)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività</p> <p>(13)</p>	<p>Regione Lazio</p> <p>(14)(12)</p>	<p>Sindaco Roma Capitale</p>	<p>Dipartimento Risorse Economiche</p> <p>Direzione gestione entrate extra-tributarie</p> <p>(5)</p>	<p>Ufficio competente</p>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 1) lettera e) e punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>11. Svolgimento dell'attività di servizi alla persona (acconciatori, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing) senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore dell'attività di</p> <p><input type="checkbox"/> acconciatore <input type="checkbox"/> estetica <input type="checkbox"/> tatuaggio e percing <input type="checkbox"/> onicotecnica <input type="checkbox"/></p> <p>non rispettava i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041, e precisamente (10) (17)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) (12) Sospensione immediata dell'attività (13)	Regione Lazio (14) (12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	Ufficio competente
	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>12. Svolgimento di un'attività senza rispettare il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore di un'attività di <i>(specificare quale)</i> non rispettava il protocollo condiviso i regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. (10)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) (12) Sospensione immediata dell'attività (13)	Regione Lazio (14) (12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	Ufficio competente

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>13. Svolgimento dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e alloggiativa in agriturismo senza rispettare i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore</p> <p><input type="checkbox"/> della struttura ricettiva alberghiera <input type="checkbox"/> della struttura ricettiva extralberghiera <input type="checkbox"/> di alloggi in agriturismo</p> <p>non rispettava i contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041, e precisamente (10)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3)	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) (12)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività (13)</p>	Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	Ufficio competente
	Punto3) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>14. Svolgimento un'attività sportiva non individuale presso strutture e centri sportivi</p> <p>Svolgeva un'attività sportiva non individuale presso strutture e centri sportivi</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 3) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	15. Svolgimento un'attività sportiva non individuale presso strutture e centri sportivi Svolgeva un'attività sportiva individuale presso strutture e centri sportivi senza rispettare il distanziamento fisico. (18) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
	Punto 3) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	16. Utilizzo presso strutture e centri sportivi di spogliatoi, piscine, palestre e luoghi di socializzazione Utilizzava presso strutture e centri sportivi <input type="checkbox"/> spogliatoi <input type="checkbox"/> piscine <input type="checkbox"/> palestre <input type="checkbox"/> luoghi di socializzazione (18) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 2) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>17. Mancato utilizzo delle mascherine all'interno delle attività consentite come stabilito dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> dipendente</p> <p>dell'attività consentita (indicare quale) non utilizzava la le prescritte protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041.</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	
	Articoli 1, comma 9, e 2, comma 1 Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>18. Mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</p> <p>In luogo <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> aperto al pubblico (precisare)</p> <p>non rispettava la distanza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	((da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Stato <u>(4)</u>	Prefetto <u>(3)</u>	Prefetto <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	19. Mancato utilizzo dei DPI per le attività dove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> dipendente dell'attività di (specificare la tipologia), non risultando possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, non utilizzava i prescritti dispositivi di protezione individuali (DPI). Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	
48536	Punto 4), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	20. Mancato utilizzo delle prescritte protezioni delle vie respiratorie da parte dei passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico di linea Quale passeggero del mezzo di trasporto pubblico di linea, non utilizzava le prescritte protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità). <u>(19)</u> Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48525	Punto 4), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	21. Mancato utilizzo dei DPI sul mezzo di trasporto pubblico di linea da parte del personale dipendente Sul mezzo di trasporto pubblico di linea, quale personale (<i>indicare se trattasi di conducente o altro</i>) dell'azienda di trasporto (<i>indicare quale</i>) non utilizzava i dispositivi di protezione individuali. (19) Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
48526	Punto 4), lettera c) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	22. Mancato posizionamento, sul mezzo di trasporto pubblico di linea, di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri Quale gestore del servizio di trasporto pubblico di linea non posizionava segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri. (19) Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
48527	Punto 4) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	23. Mancata adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 Quale gestore del servizio di trasporto pubblico di linea non adottava la seguente misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul mezzo di trasporto pubblico di linea in quanto.....(<i>descrivere la misura non adottata</i>). (19) Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3)		Regione Lazio (14)(12)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48528	Punto 5), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>24. Mancata utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate</p> <p>Quale passeggero non usava le prescritte protezioni delle vie respiratorie (mascherine)</p> <p><input type="checkbox"/> nella stazione</p> <p><input type="checkbox"/> sulle banchine portuali</p> <p><input type="checkbox"/> in prossimità della fermata.....</p> <p><u>(20)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	
48529	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>25. Mancata adozione su stazioni, banchine portuali, e fermate delle misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037</p> <p>Quale gestore</p> <p><input type="checkbox"/> della stazione</p> <p><input type="checkbox"/> metropolitana</p> <p><input type="checkbox"/> ferroviaria</p> <p><input type="checkbox"/> dell'aeroporto</p> <p><input type="checkbox"/> del porto</p> <p>non adottava le misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037. <u>(20)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48530	Punto 6), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>26. Inottemperanza al divieto di occupare il posto vicino al conducente il veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea</p> <p>Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (<i>specificare se trattasi di TAXI o NCC</i>) consentiva al passeggero di occupare il posto disponibile sul sedile anteriore (vicino al conducente).</p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	
48531	Punto 6), lettera b) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>27. Trasporto sul sedile posteriore di più di due passeggeri o due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza</p> <p>Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (<i>specificare se trattasi di TAXI o NCC</i>) trasportava sul sedile posteriore</p> <p><input type="checkbox"/> più di due passeggeri <input type="checkbox"/> due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza. <u>(21)</u></p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48532	Punto 6), lettera e) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	28. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI per il conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (<i>specificare se trattasi di TAXI o NCC</i>) non indossava i dispositivi di protezione individuali. Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3)</u>		Regione Lazio <u>(14)(12)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	
	Punto 3) lettera e) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	29. Attività motoria svolta non individualmente sulle spiagge del litorale di Roma Capitale Sulle spiagge del litorale di Roma Capitale svolgeva l'attività motoria non individualmente. <u>(22)</u> Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(3) (23)</u>		Roma Capitale <u>(24)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie <u>(5)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 3) lettera f) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	29. Occupazione arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura Occupava l'arenile con la seguente attrezzatura (22) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
	Punto 3) lettera g) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	30. Sosta oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria Sostava, sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività <input type="checkbox"/> sportiva <input type="checkbox"/> motoria (22) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
	Punto 3) lettera h) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	31. Occupazione delle spiagge con tende, camper e altri mezzi e per prendere il sole <input type="checkbox"/> prendeva il sole sulle spiagge del litorale di Roma Capitale <input type="checkbox"/> occupava con <input type="checkbox"/> tende <input type="checkbox"/> camper <input type="checkbox"/> le spiagge del litorale di Roma Capitale Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i> .	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 3), lettera i) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	32. Mancato rispetto della distanza interpersonale di 2 metri per le attività sportive sulle spiagge del litorale di Roma Capitale Sulle spiagge del litorale di Roma Capitale svolgeva l'attività <input type="checkbox"/> sportiva acquatica (indicare quale) <input type="checkbox"/> di pesca sportiva <input type="checkbox"/> senza rispettare la distanza interpersonale di 2 metri. (22) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
	Punto 3), lettera k) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	33. Inosservanza del divieto di svolgimento di tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso di attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini Sulle spiagge del litorale di Roma Capitale <input type="checkbox"/> svolgeva l'attività <input type="checkbox"/> ludica <input type="checkbox"/> ricreativa <input type="checkbox"/> utilizzava <input type="checkbox"/> attrezzature e infrastrutture ginniche <input type="checkbox"/> giochi per bambini (22) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	
	Punto 3), lettera i) Ordinanza Sindacale 16.05.2020, n. 93 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	34. Inosservanza del divieto di assembramento sulle spiagge del litorale di Roma Capitale Sulle spiagge del litorale di Roma Capitale non osservava il divieto di assembramento (22) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (3) (23)		Roma Capitale (24)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie (5)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 1, comma 2, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020, n. 9 articolo 1 Ordinanza Commissario Straordinario 09.05.2020, n. 12 e articolo 650 c.p.	<p>35. Vendita dei DPI ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore</p> <p><input type="checkbox"/> dell'attività di farmacia <input type="checkbox"/> dell'azienda di distribuzione iscritta all' associazione di <input type="checkbox"/> Confcommercio <input type="checkbox"/> Federdistribuzione <input type="checkbox"/> ANCD Conad</p> <p>poneva in vendita, senza imballaggi di riferimento, i dispositivi di protezione individuali (DPI) ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima. <u>(25) (26)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		Prefetto
	Articoli 2, commi 1 e 2, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020, n. 9 articolo 1 Ordinanza Commissario Straordinario 09.05.2020, n. 12 e articolo 650 c.p.	<p>36. Mancata adozione delle misure igienico-sanitarie durante l'apertura delle confezioni contenenti DPI</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore</p> <p><input type="checkbox"/> dell'attività di farmacia <input type="checkbox"/> dell'azienda di distribuzione iscritta all' associazione di <input type="checkbox"/> Confcommercio <input type="checkbox"/> Federdistribuzione <input type="checkbox"/> ANCD Conad</p> <p>procedeva all'apertura delle confezioni contenenti DPI senza adottare le necessarie cautele igienico-sanitarie in quanto <i>(descrivere quali disposizioni igienico-sanitarie non sono state adottate).</i> <u>(26) (27)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articoli 2, comma 3, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020, n. 9 articolo 1</p> <p>Ordinanza Commissario Straordinario 09.05.2020, n. 12 e articolo 650 c.p.</p>	<p>37. Vendita di DPI senza imballaggi di riferimento senza fornire al consumatore le informazioni previste dal d.lgs. 206/2005</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore</p> <p><input type="checkbox"/> dell'attività di farmacia <input type="checkbox"/> dell'azienda di distribuzione iscritta all' associazione di <input type="checkbox"/> Confcommercio <input type="checkbox"/> Federdistribuzione <input type="checkbox"/> ANCD Conad</p> <p>poneva in vendita, senza imballaggi di riferimento, i dispositivi di protezione individuali (DPI) senza fornire al consumatore le informazioni previste dal Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206 anche con modalità semplificate. (28)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 2, comma 4, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020, n. 9 articolo 1 Ordinanza Commissario Straordinario 09.05.2020, n. 12 e articolo 650 c.p.	<p>38. Mancata conservazione delle informazioni circa la confezione integra e dell'allestimento dei DPI venduti senza imballaggi di riferimento</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> gestore</p> <p><input type="checkbox"/> dell'attività di farmacia <input type="checkbox"/> dell'azienda di distribuzione iscritta all' associazione di <input type="checkbox"/> Confcommercio <input type="checkbox"/> Federdistribuzione <input type="checkbox"/> ANCD Conad</p> <p>non provvedeva alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse) dei dispositivi di protezione individuali (DPI) venduti senza imballaggi di riferimento.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		Prefetto

Note

- Spostamenti.** Gli spostamenti in ambito regionale sono consentiti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.
Gli spostamenti in ambito extraregionale. L'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, **fino al 2 giugno**, consente gli spostamenti al di fuori della regione in cui la persona si trova solo se motivati da **comprovate esigenze lavorative o situazioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza situato al di fuori della regione in cui una persona si trova attualmente. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
A decorrere dal **3 giugno 2020**, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
- Applicazione della sanzione.** L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa*

di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

Il successivo comma 2, dell'articolo 2, stabilisce che: "Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima".

- (3) **Procedimento sanzionatorio.** L'applicazione di tutte le sanzioni amministrative legate all'emergenza COVID è regolata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che per quello che concerne il pagamento in misura ridotta che può essere ulteriormente ridotto del 30% con applicazione dell'articolo 202 del codice della strada, in conformità all'articolo 4 del Decreto Legge 19/2020 in attesa di conversione.

Termini per il pagamento della sanzione e la presentazione degli scritti difensivi. I termini relativi al procedimento sanzionatorio sono stati differiti al 15 maggio 2020 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, commi 1 e 1-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Per i termini di pagamento della sanzione si tenga conto del seguente prospetto

Decorrenza del termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta

- Il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale

Decorrenza del termine per il pagamento scontato del 30%

- Verbali contestati o notificati dal 18.5.2020 fino al 25.5.2020: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione fino al 31 maggio
- Verbali contestati o notificati dal 26.5.2020 - il termine decorre dalla contestazione o notificazione per 5 giorni

Salvo eventuali successive proroghe o sospensioni.

Reiterazione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Nonostante qualche dubbio sollevato dalla dottrina, si ritiene che a fattispecie rientri nella disciplina dell'articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Uso di veicoli. La definizione di veicolo è riconducibile a quella dell'articolo 46 del codice della strada e, pertanto, si intende tale anche il veicolo non a motore, compreso il monopattino elettrico, con esclusione, quindi, di Segway, Monowheel e Hoverboard impiegati nelle sperimentazioni autorizzate, attesa la loro definizione di semplici dispositivi. Si ritiene che per uso del veicolo si intenda anche l'uso come passeggero trasportato su un veicolo privato. Diversamente si ritiene che la violazione eventualmente commessa dal conducente di un mezzo di trasporto pubblico, in servizio di linea o non di linea (per es.: mancato uso di mascherine) non comporti la integrazione dell'aggravante, atteso che la medesima circostanza è già presa in considerazione dalla norma come elemento costitutivo della violazione. Nel verbale deve essere correttamente indicato il veicolo utilizzato.

Responsabilità solidale L'uso del veicolo determina integrazione della responsabilità solidale per l'intestatario o proprietario del veicolo ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

- (4) **Modalità di estinzione della violazione.** La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore dello Stato, da effettuare mediante bonifico bancario Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate di carattere straordinario", IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato a Tesoreria Centrale Roma.
- (5) **Termini invio rapporto amministrativo.** Anche i termini per l'invio del rapporto amministrativo scorrono in conseguenza della sospensione di cui alla [nota \(3\)](#).
- (6) **Spostamenti da e per l'estero.** L'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, fino al 2 giugno, consente gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

- (7) **Misura della quarantena.** L'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (intesa come il luogo in cui è stata disposta l'esecuzione della quarantena) alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. L'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 che

salvo il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

- (8) **Concetto di assembramento.** Né i vari DPCM né il Decreto Legge 19/2020 contengono una precisa definizione di assembramento, né, a dire la verità, esiste una norma specifica che, in generale e a prescindere da situazioni predefinite, obblighi il rispetto della distanza di un metro. La definizione di assembramento, come riferito nella circolare 116/2020, si ricava quindi in via interpretativa, ritenendo che allorché due o più persone non rispettino tra di loro la distanza di un metro (o di due metri in occasione di attività sportiva), si abbia assembramento, ma si ripete che non ogni aggregazione di persone determina assembramento, ma solo quella che, in concreta, determina l'inosservanza della misura di distanziamento sociale. In altri termini ancora non potrà mai aversi assembramento se non viene accertata una precisa violazione, ascrivibile in questa ipotesi al mancato rispetto della distanza interpersonale. Quindi è da considerare lecita la presenza di un numero anche elevato di persone a una fermata dell'autobus o davanti a un supermercato se viene mantenuto il distanziamento interpersonale di un metro. Ovviamente non è prevista alcuna distanza interpersonale per le persone conviventi all'interno della stessa abitazione o struttura.
- (9) **Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.** Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Interno, hanno sottoscritto il 07 maggio 2020 un protocollo, concernente le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo:

Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-Co V-2.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE

- 1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
- 1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
- 1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
- 1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
- 1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-Co V-2 nei giorni precedenti.
- 1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
- 1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

- 2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
- 2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
- 2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

- 3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
- 3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
- 3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
- 3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
- 3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
- 3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
- 3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie (nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso).

3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.

4. ADEGUATA COMUNICAZIONE

4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2. All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/ respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° Co è stato in contatto con persone positive a SARSCo V-2 nei giorni precedenti;

- l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.

5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.

5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.

(10) Attività economiche, commerciali e artigianali consentite. Il punto 1) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio stabilisce che: “a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

Il successivo punto 2) prevede che le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.

Inoltre sono consentiti:

a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l'attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (si da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l'apicoltura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica.

(11) Linee di indirizzo per il commercio al dettaglio. L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 riporta nell'allegato rubricato “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” le schede relative alle principali attività economiche, commerciali e artigianali con le indicazioni che devono rispettare. Si riportano di seguito prima le indicazioni generali riguardanti tutte le attività di vendita al dettaglio e successivamente quelle specifiche per gli esercizi commerciali che vendono abbigliamento e calzature e per i centri commerciali.

Indicazioni per il COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l'afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. Devono essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti monouso.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

Indicazioni per gli ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

- È consentita l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi di vendita di abbigliamento e calzature, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l'accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
- Gestore e addetti devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti.
- Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all'ingresso del negozio, presso i camerini, in prossimità della cassa. Dovranno essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti monouso.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen, dei camerini e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- I clienti devono usare le mascherine all'interno dei negozi e devono igienizzare le mani attraverso i dispenser disponibili in negozio, in particolare appena entrano e prima di provare i capi.
- Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti. Qualora non sia possibile, i clienti devono usare i guanti per scegliere in autonomia i prodotti.
- Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l'afflusso alla cassa e ai camerini anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
- L'afflusso di clienti dovrà essere sempre contingentato in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. I clienti dovranno attendere il proprio turno di ingresso fuori dal negozio, rispettando il distanziamento interpersonale.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Si consiglia di prediligere l'utilizzo di un personal shopper per i clienti, mediante la prenotazione online o telefonica, anche per distribuire l'afflusso dei clienti negli orari di minor affollamento.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

Indicazioni per i CENTRI COMMERCIALI

- È consentita l'apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet (d'ora in poi, "centri commerciali" ove non diversamente precisato) e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l'accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
- Tutte le attività che sono localizzate all'interno dei centri commerciali devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dal protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.
- Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale, con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
- I varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
- In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Ogni centro commerciale deve regolare l'afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all'interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso, occorre prevedere una superficie minima di 10m² a persona (con riferimento alla SLP –superficie lorda di pavimento).
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- I clienti all'ingresso devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (mediante termometri con misurazione a distanza - ad esempio, termometri a infrarossi - messi a disposizione dalla società di gestione del centro commerciale): è consentito l'ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
- Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all'ingresso e all'uscita del centro commerciale, presso i bagni, all'ingresso dei singoli esercizi e attività.
- I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti estetici al viso).
- Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all'esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
- Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.
- L'ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l'ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
- Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- L'uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
- Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
- Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Ove possibile, l'uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all'esterno) e l'afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

- Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
- Deve essere effettuata l'igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
- I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all'interno del centro commerciale.
- Gli impianti di condizionamento esistenti sono oggetto di manutenzione straordinaria dei filtri e relative sanificazioni periodiche. Evitare, per quanto possibile, di utilizzare esclusivamente impianti a ricircolo. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
- Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno del centro commerciale.

(12) Chiusura attività. L'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che il mancato rispetto da parte delle attività economiche, produttive e sociali dei protocolli e delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni irrogata con ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81. Ai sensi del comma 2 del citato articolo la Polizia Locale in qualità di autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

(13) Chiusura attività, procedura operativa. Indicazioni procedurali per la chiusura provvisoria delle attività da parte della Polizia Locale per il mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali da parte delle attività economiche, commerciale e sociali:

Nel caso in cui la violazione, può essere immediatamente regolarizzata si procede con:

- accertamento e contestazione della violazione e diffida scritta utilizzando il modello allegato sub 5 presente in PIF sottocategoria Covid-19 in area informazione, concedendo il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione e rimanendo in loco;
- ove l'interessato regolarizzi la situazione la questione si chiude qui, essendo il provvedimento di che trattasi comunque facoltativo;

Nel caso in cui la violazione non può essere immediatamente regolarizzata si procede con:

- accertamento e contestazione della violazione e alla chiusura dell'attività fino a tre giorni. In caso di ripetizione nella commissione della violazione la chiusura provvisoria è irrogata per giorni 5.

In entrambi i casi deve essere immediatamente inviato rapporto informativo all'ufficio competente a emanare il provvedimento di chiusura.

(14) Modalità di estinzione della violazione. La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore della Regione Lazio, da effettuare mediante c/c postale n. 82378001 o bonifico bancario - Codice IBAN IT-06-N-07601-03200-000082378001.

(15) Linee di indirizzo per il commercio su aree pubbliche. L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 riporta nell'allegato rubricato "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" le schede relative alle principali attività economiche, commerciali e artigianali con le indicazioni che devono rispettare.

Indicazioni per il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici

contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.
- Se l'attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

(16) Linee di indirizzo per i servizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 riporta nell'allegato rubricato "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" le schede relative alle principali attività economiche, commerciali e artigianali con le indicazioni che devono rispettare.

Indicazioni per la RISTORAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, dei tavoli, sedie e oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateati), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità

individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.

- Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita, occorre regolare l'afflusso alla cassa e ai bagni, e più in generale organizzare gli spostamenti all'interno del locale anche mediante segnaletica a terra, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare incroci tra le persone.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet non è consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo). Ove possibile il personale, in particolare il personale di cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti devono usare le mascherine all'interno dei locali quando non consumano (ad esempio per raggiungere i bagni o per pagare alla cassa). Le mascherine rimosse non devono essere poggiate sul tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
- È preferibile l'utilizzo di tovaglie e tovaglioli monouso. In caso contrario tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.
- Non è consentito l'uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

(17) Linee di indirizzo per i servizi alla persona. L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 riporta nell'allegato rubricato "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" le schede relative alle principali attività economiche, commerciali e artigianali con le indicazioni che devono rispettare.

Indicazioni per i SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Si suggerisce comunque una distanza di almeno 1,5 metri tra le postazioni (ad es. usando postazioni alternate).
- Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, ecc.) è consentita la presenza di un accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Ove possibile, devono essere consegnati ai clienti all'ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli effetti personali da restituire al completamento del servizio.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

- Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- È obbligatorio l'utilizzo di camici monouso o il cambio divisa ad ogni turno.
- Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani, ciabattine, cuffiette, slip ed eventuale kit doccia e camice monouso). Gli oggetti non monouso devono essere adeguatamente igienizzati ad ogni cliente. In caso di tessuti riutilizzabili, questi devono essere sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- Per i centri estetici, è consigliato per gli operatori l'utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l'uso di calzature distinte da quelle usate all'esterno del negozio. È consigliato l'utilizzo da parte dell'operatore di cuffiette per raccogliere i capelli.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti utilizzati per i trattamenti devono essere diversi da quelli utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Sanificazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

(18) Svolgimento attività sportive individuali. Il punto 3) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 prevede che, a decorrere dal 18 maggio, è consentito lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione.

(19) Misure da adottare sui mezzi di trasporto pubblico di linea. Il punto 4) dell'Ordinanza della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 prevede l'adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:

- a. Utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;
- b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;
- c. posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;
- d. tenuto conto dell'obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantirne continuamente il distanziamento fisico all'interno dei mezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;
- e. con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della "richiesta di fermata" da parte del passeggero a bordo;
- f. implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);
- g. al fine di tutelare l'autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l'area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l'uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
- h. installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- i. sospensione dell'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l'azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell'autista;
- j. evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- k. divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell'aria

(20) Misure da adottare su stazioni, banchine portuali e fermate. Il punto 5) dell'Ordinanza della regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 prevede l'adozione di misure su stazioni, banchine portuale e fermate.

- k. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;
- l. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;
- m. installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;
- n. adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- o. con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- p. salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- q. regolamentazione nell'utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;
- r. consentire e agevolare l'accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;
- s. evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- t. utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L'acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica.

(21) Trasporto di sei o più passeggeri. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

(22) Attività consentite sulla spiaggia del litorale romano. L'ordinanza della Sindaca di Roma Capitale 16 maggio 2020, n. 93 consente dal 18 maggio l'accesso e delle attività sulle spiagge del litorale Di Roma Capitale con le seguenti modalità:

- a. Transito in spiaggia: è consentito l'accesso agli specchi d'acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche quali ad esempio surf, wind surf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc.) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l'emergenza.
- b. Uscita in mare: è consentita l'uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente.
- c. Pesca sportiva: è consentito praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4 lettera b), dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00038 del 2 maggio 2020.
- d. Attività sportiva: è consentito effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all'aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine e luoghi di socializzazione.
- e. Attività motoria: è consentita l'attività motoria in forma individuale ovvero con l'accompagnatore per i minori, nonché per i soggetti con forme di disabilità che necessitano di accompagnatori.
- f. È vietato occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici.
- g. È vietato sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria.
- h. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri attrezzi.
- i. Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate.
- j. Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso di attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini.
- k. È vietata ogni forma di assembramento.

(23) Sanzione amministrativa. Per quanto l'ordinanza preveda per la violazione sia sanzioni penali che amministrativa è opinione della Direzione che anche per questa violazione debba applicarsi l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge 19/2020.

- (24) Modalità di estinzione della violazione.** La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore di Roma Capitale, da effettuare mediante /c postale n. 2022 o bonifico bancario, Codice IBAN IT-67-X-07601-03200-000000002022-
- (25) Aziende autorizzate alla vendita al consumo di DPI senza imballaggi.** L'articolo 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 09 maggio 2020, n. 12 estende le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi agli iscritti alle associazioni quali Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad, nonché, a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi
- (26) DPI privi degli imballaggi di riferimento.** L'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 9 aprile 2020 consente, alle farmacie, la vendita al dettaglio di DPI anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie.
- (27) Disposizioni igienico-sanitarie per l'apertura dei DPI.** Nello svolgimento delle attività di apertura delle confezioni contenenti DPI, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale. Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:
- b) igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
 - c) igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
 - d) guanti;
 - e) camice
- (28) Informazioni obbligatorie.** L'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 09 aprile 2020 prevede che per la vendita al dettaglio di DPI, senza imballaggi di riferimento, devono essere fornite al consumatore le informazioni previste dal Decreto Legislativo 63 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita. Gli articoli 6, 7, 9 e 11 del Decreto Legislativo 206/2005 indicano le informazioni obbligatorie che devono riportare i prodotti commercializzati.